

1970/2024 N.R.G.A.C.



TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al N.R.G. 1970/2024 il Giudice **Dott. Mattia Caputo**, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **13/12/2024**, celebrata in presenza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti delle parti ed esaminata la documentazione di causa;

Sentite le parti all'udienza del 13/12/2024, celebrata in presenza, circa la possibilità di sollevare il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (**cf. verbale del 13/12/2024**);

Rilevato che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti sigg.ri ()
() hanno adito questo Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di POSTE ITALIANE S.P.A. in merito alla collocazione di n. 8 buoni fruttiferi postali da essi sottoscritti di cui, segnatamente, n. 6 buoni fruttiferi postali ciascuno del valore di € 1.000,00 (recanti n. 130840410229, n. 130840310252, n. 51148810206, n. 130840110205, n. 130840210275 e n. 130731710213 emessi il 12/12/2002) e n. 2 buoni fruttiferi postali ciascuno del valore di € 2.500,00 (recanti n. 93200210392 e n. 93200110322 emessi in data 22/11/2002) e, per l'effetto, condannarsi la società resistente al risarcimento del danno, in loro favore, corrispondente al valore dei buoni fruttiferi postali sottoscritti, rispetto ai quali è maturata la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla riscossione degli stessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

Rilevato che i ricorrenti hanno dedotto che, a fronte della sottoscrizione da parte loro di otto buoni fruttiferi postali "a termine" nel 2002, per un valore complessivo di € 11.000,00, tutti privi di qualsiasi indicazione relativa, tra l'altro, alla "scadenza" degli



stessi, essi nel mese di Luglio del 2023 si recavano presso lo sportello della società resistente per chiedere la liquidazione di tali BFP e, a tale richiesta, POSTE ITALIANE S.P.A. rispondeva negativamente adducendo a sostegno del proprio rifiuto che tali buoni, della serie “AA5”, rientranti nella tipologia “a termine”, sarebbero venuti a scadenza dopo sette anni dalla loro emissione (cioè nel 2009, essendo stati emessi nel 2002) e, pertanto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dei sigg.ri (), sarebbe intervenuta la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. quale causa estintiva del loro diritto alla riscossione dei buoni (sia per il capitale, sia per gli interessi);

Rilevato che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la società POSTE ITALIANE S.P.A. avrebbe tenuto un comportamento integrante gli estremi della responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) e/o contrattuale (art. 1218 c.c.) perché, al momento della sottoscrizione dei BFB da parte loro nel 2002, la parte resistente non avrebbe assolto all’obbligo “*ex lege*” su di essa gravante di consegnare loro il c.d. “Foglio Informativo Analitico” (“FIA”), contenente l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni da essi sottoscritti, tra cui la loro “scadenza”, elemento essenziale per l’individuazione del “*dies a quo*” a partire dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come sancito dall’articolo 8 del D.M. del 19/12/2000. Orbene, i buoni fruttiferi postali sono disciplinati, in forza del rinvio di cui all’articolo 2, co. 2, del D.Lgs. n. 284 del 30/7/1999, dai Decreti del Ministro del Tesoro (oggi “Economia e Finanze”), in particolare quello del 19/12/2000 ove, ai sensi dell’art. 2, si statuisce che “*l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per ‘serie’ con decreti [...] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario*”. Il disposto dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 19/12/2000 sancisce che “*per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo **viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione***”



delle caratteristiche dell'investimento", mentre quello dell'articolo 6 del suddetto D.M. pone in capo a POSTE ITALIANE S.P.A. l'obbligo di *“ esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”*.

In forza dei commi primo e terzo dell'articolo 3 del D.M. 19/12/2000 il collocatore POSTE ITALIANE S.P.A. è tenuto a consegnare al sottoscrittore il F.I.A., documento da cui è possibile evincere le caratteristiche del buono e, dunque, dell'investimento effettuato, sia nel caso di collocamento di buoni rappresentati da documento cartaceo (co. 1), sia in caso di collocamento di buoni non dematerializzati, ossia non rappresentati da documento cartaceo (co. 3). Di talché, in base alla prospettazione di parte ricorrente, non avendo POSTE ITALIANE S.P.A. assolto all'obbligo legale di consegnare ad essa il F.I.A. al momento della sottoscrizione, nel 2002, di n. 8 BFP “a termine”, in assenza di una corretta informazione circa le caratteristiche dell'investimento effettuato – informazione suscettibile di essere assicurata solo ed esclusivamente con la consegna del Foglio Informativo Analitico ai sottoscrittori – essa non poteva avere alcuna conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato i BFP, ed in particolare della loro “scadenza” e, quindi, del momento a partire dal quale essa avrebbe potuto far valere il proprio diritto di credito al pagamento del capitale e degli interessi. Inoltre, secondo la tesi di parte ricorrente, l'omessa consegna del Foglio Informativo da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., ancorché a ciò obbligata dagli articoli 3 e 6 del D.M. del 19/12/2000, comporterebbe l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione addotta dalla resistente in via stragiudiziale quale ragione del diniego di rimborso dei buoni fruttiferi postali da essa sottoscritti, non potendo, nell'incertezza circa la loro “scadenza”, individuarsi il “*dies a quo*” a partire dal quale la prescrizione inizia il suo decorso ai sensi dell'articolo 2935 del Codice Civile;

Rilevato, altresì, che POSTE ITALIANE S.P.A. si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo:



che sarebbe maturata la prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 c.c. del diritto di credito dei ricorrenti al pagamento dei buoni fruttiferi postali, serie "AA5", da essi sottoscritti;

che la domanda dei ricorrenti di condanna al risarcimento dei danni sarebbe infondata, atteso:

che essa avrebbe assolto all'obbligo di consegnare ai ricorrenti il Foglio Informativo Analitico in cui erano descritti la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni relative alla serie stessa;

che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 6 del D.M. del 19/12/2000, negli Uffici Postali aperti al pubblico sarebbe stato disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei buoni fruttiferi postali;

che, in ogni caso, le condizioni dei buoni fruttiferi postali sottoscritti dai ricorrenti sarebbero state rinvenibili sul sito *internet* di Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane S.P.A., dedicato al Risparmio Postale;

che i ricorrenti avrebbero potuto avere contezza della "scadenza" dei buoni da loro sottoscritti – e, dunque, del momento a partire dal quale decorreva la prescrizione per far valere il diritto di credito alla loro riscossione – con una pluralità di modalità, anche considerato che sui buoni stessi è riportata la dicitura "A TERMINE", ovvero mediante la consultazione del Decreto Ministeriale del 19/12/2000, oppure consultando l'avviso delle condizioni praticate negli Uffici Postali, nonché consultando il sito *internet* di Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane S.p.A. dedicato al Risparmio Postale;

che l'articolo 3 del D.M. del 19/12/2000 non imporrebbe, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la consegna ai clienti del Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento;

che, in ordine alla dedotta mancata consegna da parte sua del Foglio Informativo Analitico ai ricorrenti, l'onere della relativa prova incomberebbe, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., sulla parte ricorrente, pur trattandosi di "fatti negativi";



Considerato che, nel caso di specie, pur avendo la resistente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepito di avere adempiuto all'obbligo su di essa incombente di consegnare ai ricorrenti il F.I.A. contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, ivi compresa la loro "scadenza", essa non ha fornito la prova di avere assolto al relativo obbligo "ex lege", non producendo né il Foglio Informativo Analitico consegnato, né articolando alcuna richiesta istruttoria diretta a comprovare tale circostanza. A tale riguardo, non appare invero sostenibile che la parte ricorrente sia onerata di provare "fatti negativi", poiché "*negativa non sunt probanda*", specie considerato che, anche in base al principio di vicinanza o riferibilità dell'onere della prova, appare più agevole per POSTE ITALIANE S.P.A. dimostrare di avere consegnato il F.I.A. piuttosto che gravare i ricorrenti di fornire la prova di un fatto negativo, *i.e.*: la mancata consegna del F.I.A.; del resto, laddove si qualifichi la domanda risarcitoria di parte ricorrente come da responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 c.c., secondo i criteri generali del riparto dell'"*onus probandi*" tracciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), la resistente, che si assume essere inadempiente, dovrebbe provare di avere adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 3 del D.M. del 19/12/2000, consistente nella consegna del F.I.A. Del resto, le difese di parte resistente, nella misura in cui si fondano sulla irrilevanza della mancata consegna del F.I.A. ai sottoscrittori, postulando la molteplicità di fonti cui il cliente può attingere per conoscere le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (Decreti Ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, accesso al proprio sito *internet*, consultazione degli Avvisi affissi negli Uffici Postali), appaiono presupporre proprio il mancato adempimento, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di consegnare tale Foglio Informativo. Per quanto riguarda, poi, l'eccepita affissione dell'Avviso alla clientela da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., contenente la descrizione dettagliata dei buoni sottoscritti dai ricorrenti, esso (**cf. all. 9 della produzione di parte resistente**) reca la dicitura "*I Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla relativa data di scadenza.*", senza però indicare in alcun modo quale fosse la



“scadenza” dei buoni oggetto di causa, non risultando pertanto decisivo ai fini della controversia;

Considerato, inoltre, che risulta oggettivamente decorso un lasso di tempo pari a 21 anni tra il momento della sottoscrizione dei n. 8 BFP “a termine” da parte dei ricorrenti (avvenuta nel 2002) e la richiesta da parte degli stessi di ottenerne la liquidazione (avvenuta nel Luglio del 2023), ragion per cui il termine prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. risulta ampiamente elasso – anche considerata l’eccezione tempestivamente sollevata da POSTE ITALIANE S.P.A. –, salvo che non si accolga l’orientamento di parte della giurisprudenza (App. Napoli, sent. n. 3719 del 24/9/2024), secondo cui in tal caso il termine di prescrizione non decorrerebbe ex art. 2935 c.c.;

Ritenuto, altresì, che, contrariamente a quanto dedotto dalla società resistente, l’articolo 3 del D.M. del 19/12/2000 prescrive espressamente a POSTE ITALIANE S.P.A. l’obbligo di consegnare il Foglio Informativo Analitico ai clienti, come si desume dal tenore letterale di tale disposizione: *“Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.”*. Obbligo ribadito anche dal successivo articolo 6 del predetto D.M., laddove stabilisce che *“Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviano a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”*

Ritenuto, pertanto, che in considerazione di quanto innanzi esposto e della mancata articolazione di richieste istruttorie ad opera delle parti, la decisione della presente controversia verta esclusivamente sulla questione di diritto relativa al se il mancato adempimento da parte di POSTE ITALIANE S.P.A. dell’obbligo sancito dagli articoli 3 e 6 del Decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione (dettagliata) delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali costituisca oppure no fonte di



responsabilità contrattuale in capo a POSTE ITALIANE S.P.A., laddove il sottoscrittore lamenti che è maturato il termine di prescrizione ordinario decennale del suo diritto di credito alla riscossione dei buoni fruttiferi postali sottoscritti, per non averlo esercitato entro i termini di legge, in quanto il comportamento omissivo di POSTE ITALIANE S.P.A. avrebbe determinato l'ignoranza della "scadenza" dei buoni stessi e, dunque, del momento a partire dal quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., iniziava a decorrere il termine prescrizionale ordinario decennale del diritto di credito al pagamento di capitale ed interessi;

Osservato che l'articolo 3, comma 27, lettera c) del Decreto Legislativo n. 149 del 10 Ottobre 2022 ha introdotto all'interno del Codice di Procedura Civile il nuovo articolo 363 bis, rubricato "Rinvio pregiudiziale" che, al fine di assicurare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e di evitare la possibile insorgenza di liti, anche in ottica deflattiva del contenzioso, così stabilisce:

"Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;*
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;*
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.*

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.



Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.”.

Ritenuto che il disposto dell'articolo 363 bis c.p.c. sia certamente applicabile “*ratione temporis*” al giudizio in esame, introdotto nel 2024;

Considerato che, a parere di questo Giudice, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Suprema Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto **l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato adempimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell'obbligo sancito dagli articoli 3 e 6 del Decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell'intervenuta estinzione del diritto di credito del sottoscrittore al capitale ed agli interessi per la maturata prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., cioè se tale comportamento omissivo possa integrare oppure no gli estremi della responsabilità contrattuale di POSTE ITALIANE S.P.A.;**



Osservato, peraltro, che nella vicenda in esame appaiono ricorrere anche le ulteriori condizioni che l'articolo 363 bis, comma 1, c.p.c., richiede **cumulativamente** per l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale, in quanto:

1) la questione è necessaria alla definizione integrale del giudizio, dovendosi valutare necessariamente quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell'obbligo sancito dagli articoli 3 e 6 del D.M. del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali sottoscritti dai ricorrenti, allorquando successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i BFP a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 c.c. Di talché, dall'eventuale adesione ad una delle interpretazioni che della "*quaestio iuris*" ha, allo stato, offerto la giurisprudenza di merito, dipende di fatto l'accoglimento oppure il rigetto della domanda di parte ricorrente di accertamento e declaratoria di responsabilità di POSTE ITALIANE S.P.A. e conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni da essa subiti, pari al controvalore degli otto (n. 8) buoni fruttiferi postali da essa sottoscritti nel 2002 (comprensivi di capitale ed interessi maturati), rispetto ai quali il diritto di credito alla loro riscossione si è estinto a causa della maturata prescrizione ordinaria decennale (segnatamente, nel 2019, stante anche la pacifica assenza di atti interruttivi della stessa, ad opera dei ricorrenti). Inoltre, in ordine a tale specifica questione di diritto non si rinvergono al momento del deposito del presente provvedimento, per quanto consta a questo Giudice, precedenti della Corte di Cassazione, per cui essa non risulta essere stata ancora risolta dalla Suprema Corte;

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative. In ossequio al secondo comma dell'articolo 363 bis del Codice di Procedura Civile, che impone che l'ordinanza con cui si dispone il rinvio pregiudiziale sia "motivata" e, con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma, che **rechi la specifica**



indicazione delle diverse interpretazioni possibili, questo Giudice ritiene di dover sottoporre all'attenzione della Suprema Corte le seguenti, possibili, ricostruzioni ermeneutiche.

Per quanto riguarda **la questione delle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato adempimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell'obbligo sancito dagli articoli 3 e 6 del Decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., ovvero della configurabilità oppure no di una responsabilità – a titolo precontrattuale (art. 1337 c.c.) o contrattuale (art. 1218 c.c.) – di POSTE ITALIANE S.P.A. nei confronti del sottoscrittore per i danni da questi subiti e consistenti nel non avere potuto riscuotere il valore dei buoni fruttiferi postali a causa dell'assenza di elementi idonei ad individuare la “scadenza” dei BFP medesimi e, dunque, del “*dies a quo*” della prescrizione in base a quanto sancito dall'articolo 8, comma 1, del D.M. del 19/12/2000, sussiste, allo stato, contrasto nella giurisprudenza di merito.**

Secondo **un primo orientamento giurisprudenziale**, espresso dalle sentenze della Corte d'Appello di Salerno n. 302/2023, dal Tribunale di Napoli n. 11539/2023 e dallo stesso Tribunale di Salerno n. 1982/2024 (nella persona di altro Giudice), il mancato assolvimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell'obbligo sancito dagli articoli 3 e 6 del D.M. del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico recante la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, rispetto ai quali successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca poi la non rimborsabilità, a causa della maturata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 c.c. (cui rinvia l'articolo 8 del D.M. del 19/12/2000), non potrebbe in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né



contrattuale – in capo alla predetta società. Secondo quest'impostazione, infatti, *“Occorre premettere che i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, nonché la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicchè i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “Poste Italiane s.p.a.”, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori”*. Questa impostazione ha poi valorizzato il dato per cui il comportamento dei clienti che non si siano attivati diligentemente per conoscere la “scadenza” dei BFP da essi sottoscritti, mediante consultazione dei Decreti Ministeriali che regolano le singole serie pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti a causa dell'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa POSTE ITALIANE S.P.A. per l'omessa consegna del F.I.A., assurgendo così ad unico antecedente causale dell'evento lesivo. In via di estrema sintesi, dunque, secondo questa ricostruzione, essendovi una pluralità di modalità con cui il sottoscrittore può conoscere le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali e, in particolare, la “scadenza” degli stessi – segnatamente, in via prioritaria, con la consultazione dei Decreti Ministeriali che regolano l'emissione di una specifica serie di BFP, che sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – ne deriverebbe che l'inadempimento da parte di



POSTE ITALIANE S.P.A. dell'obbligo di consegnare il F.I.A. non potrebbe in alcun modo impedire al cliente di individuare la "scadenza" dei buoni medesimi e, dunque, il momento a partire dal quale questi può esercitare il diritto di credito avente ad oggetto la loro riscossione, con la conseguenza che tale omessa conoscenza sarebbe, di fatto, imputabile solo ed esclusivamente ad una negligenza del sottoscrittore, il quale non può poi lamentare in alcun modo che la mancata liquidazione dei BFP, a causa della maturata prescrizione, sia imputabile a POSTE ITALIANE S.P.A. Questa impostazione, quindi, "degrada", per così dire, l'obbligo "*ex lege*" di cui agli articoli 3 e 6 del D.M. del 19/12/2000 incombente su POSTE ITALIANE S.P.A. – la cui violazione potrebbe, come tale, essere foriera di responsabilità civile per quest'ultima, con conseguente insorgenza di obbligazione risarcitoria nei confronti del sottoscrittore avente per il danno patrimoniale consistente nella perdita sia del capitale, sia degli interessi – ad un mero "onere", la cui inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze, oltre a far ricadere sui risparmiatori l'onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro "scadenza", onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione.

Per un altro filone della giurisprudenza di merito (cfr. App. Cagliari – Sez. Distaccata Sassari, sentenza n. 136 del 27/4/2023; Trib. Parma, ordinanza 702 ter c.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ordinanza 702 ter c.p.c. del 30/11/2023; Trib. Monza, sent. n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro, ordinanze 702 ter c.p.c. del 17 e 18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sent. n. 5589 del 30/5/2024; Trib. Roma, sent. n. 10051 del 10/6/2024; Trib. Catanzaro, sent. n. 2377 del 06/12/2024), invece, l'inadempimento da parte di POSTE ITALIANE S.P.A. dell'obbligo sancito dagli articoli 3 e 6 del D.M. del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico recante la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, rispetto ai quali successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisce la non rimborsabilità a causa della maturata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 c.c. (cui rinvia l'articolo 8 del D.M. del 19/12/2000) integra gli



estremi della responsabilità (pre)contrattuale della società collocatrice, con conseguente obbligo in capo a quest'ultima di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione, ricondotta sul piano causale alla condotta omissiva di POSTE ITALIANE S.P.A. la quale, non consegnando il F.I.A. ai clienti e, dunque, non rendendoli edotti della "scadenza" dei BFP stessi, avrebbe così impedito loro di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine in cui tale diritto si estingue per prescrizione ordinaria decennale. In termini si richiama, tra la varie pronunce, quella della Corte d'Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023, secondo cui: "Invero, il D.M. 19 dicembre 2000 prescrive all'art. 3 "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" e all'art. 6 stabilisce l'obbligo in capo a P.I. s.p.a. di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto. Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente - e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti - quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza. In questa prospettiva non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria Infatti, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell'informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, latu sensu



cautelare, comporta in via presuntiva l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono. Dagli atti di primo grado emergeva invece che P. mancava di dimostrare di aver provveduto a consegnare al [...]il prescritto foglio informativo all'atto della sottoscrizione, circostanza sulla quale l'appellante non ha svolto alcun rilievo e che deve ritenersi ormai pacifica. Correttamente dunque il tribunale affermava la responsabilità (pre)contrattuale dell'emittente per non aver adempiuto alle obbligazioni collegate alla cessione dei buoni e condannava P.I. s.p.a. al risarcimento in favore del [...] della perdita, parametrata non al rendimento maturato nella durata fruttifera e cioè alla diversa ipotesi di domanda di adempimento del contratto, ma al capitale perso rivalutato a far data dal momento in cui aveva perso il diritto di credito per effetto del compiersi dell'estinzione. In questi termini non è pertinente il richiamo svolto dall'appellante al principio affermato dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019) in ordine alla finalità della tabella integrativa concernente la revisione dei tassi di interesse maturati sui buoni, nella parte in cui la Suprema Corte affermava che " il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interesse [...] non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale". Il principio è stabilito in materia di revisione dei tassi di interesse, accordando prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo (cfr. Cass. Civ. n. 4748/22) sul presupposto che le successive revisioni dei tassi non devono essere comunicate all'interessato. Nel caso de quo la questione riguarda invece l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizione, come osservato dal primo giudice - genera responsabilità per inadempimento (cfr. decisione n. 4656/22 del Collegio di Coordinamento ABF)...". Per tale filone ermeneutico, dunque, la consegna al cliente del F.I.A. costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore, poiché è



solo con la consegna di tale documentazione che il sottoscrittore sarebbe concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare, atteso che i BFP non contengono normalmente né l'indicazione della data di "scadenza", né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso "*lato sensu*" incorporato.

Per un terzo orientamento, poi, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità in capo a POSTE ITALIANE S.P.A., bensì l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c. Di questo avviso è la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 3719 del 24/9/2024 (conforme Giudice di Pace di Lanciano, sentenza n. 80 del 24/4/2024; Trib. Salerno, sent. n. 5383 del 12/11/2024, in persona di altro Giudice) secondo cui, se è vero che sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono (in termini, provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 18/10/2022, che ha sanzionato POSTE ITALIANE S.P.A. per non avere fornito ai clienti sottoscrittori di BFP adeguate informazioni circa la "scadenza" degli stessi e la decorrenza della prescrizione), è altrettanto vero che tale onere intanto può essere diligentemente assolto, a patto che l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere. Secondo la Corte d'Appello partenopea, dunque, sono funzionali rispetto all'assolvimento di tale onere gli obblighi di trasparenza e di pubblicità (artt. 3, co. 1 e 6, co. 1, D.M. 19/12/2000) che l'ordinamento pone a carico di POSTE ITALIANE S.P.A. in occasione della conclusione del collocamento dei buoni, obblighi in senso più ampio e funzionali a mettere il sottoscrittore-risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione, tutelando, in questo modo, il valore costituzionale del risparmio presidiato dall'articolo 47 della Carta Costituzionale. Inoltre, secondo la Corte d'Appello di Napoli, una tale soluzione si impone anche alla luce del provvedimento reso dall'AGCM nell'adunanza del 18/11/2022, in cui l'Autorità Amministrativa Indipendente ha evidenziato come i buoni fruttiferi postali



rappresentano prodotti finanziari nominativi rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”, in quanto emessi dall’intermediario, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di POSTE ITALIANE S.P.A., in grado di assicurare al risparmiatore la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati (decorso il periodo iniziale in cui sono infruttiferi). Dunque, considerate le caratteristiche dei BFP, che per loro natura rappresentano strumenti di “investimento a basso rischio” che le persone sottoscrivono nella convinzione della semplicità dell’investimento in termini di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). Per la CdA di Napoli, dunque, alla base della disciplina che regola i BFP c’è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni. Secondo la Corte d’Appello di Napoli, quindi, meritano quindi accoglimento le argomentazioni contenute nel provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza del 18/10/2022, per aver formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e prescrizione dei buoni, ha ribadito la necessità di una chiara formulazione della data di scadenza del titolo ed ha anche escluso che sia conforme al principio di buona fede “*addossare all’utente-consumatore l’onere di individuare la scadenza del buono..*”. Con il risultato, secondo tale impostazione, che laddove POSTE ITALIANE S.P.A. non abbia assolto all’onere della prova di dimostrare di avere assolto all’obbligo “*ex lege*” di consegnare il F.I.A. al sottoscrittore, al quale sia poi eccepita la prescrizione



ordinaria decennale del diritto di credito alla liquidazione di capitale ed interessi, deve ritenersi operante il disposto dell'articolo 2935 c.c., a mente del quale “*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”. Per la Corte d'Appello di Napoli, atteso che allorquando non sia stato adempiuto l'obbligo di informazione da parte del collocatore POSTE ITALIANE S.P.A. circa le caratteristiche dettagliate dei buoni fruttiferi postali, ed in particolare in ordine alla loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizione ordinario di dieci anni, l'ignoranza del “*dies a quo*” a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo; ragion per cui tale circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, gli odierni appellati non sono stati messi nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso.

Osservato, pertanto, che nel caso di specie il dubbio ermeneutico circa le conseguenze giuridiche scaturenti dall'omessa consegna ai sottoscrittori del Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dettagliate dei buoni fruttiferi postali da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., ed in particolare la loro “scadenza” e, conseguentemente, il “*dies a quo*” a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione ordinaria decennale, appare assurgere ad un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del Giudice, atteso che “la grave difficoltà interpretativa” non consiste nell'adesione ad una delle soluzioni interpretative che si dividono in campo, bensì ad una vera e propria divisione della giurisprudenza di merito sul tema;

3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, presentando uno spiccato carattere di “serialità”, e ciò non solo all'interno del Tribunale di Salerno in cui è incardinato il presente giudizio, ma anche in tutti gli altri Uffici di merito – di primo



grado e di appello –, come dimostra, peraltro, la molteplicità degli Uffici Giudiziari che si sono già pronunciati su tale questione –, specie considerata l'elevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di “investimento a basso rischio” costituito dai buoni fruttiferi postali, ragion per cui un pronunciamento in via pregiudiziale della Suprema Corte potrebbe prevenire l'insorgere di un significativo contenzioso destinato, con ogni probabilità, ad approdare, comunque, proprio al vaglio della stessa Corte di Cassazione;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione per la risoluzione della seguente questione di diritto:

“Dica la Corte di Cassazione se il mancato adempimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell'obbligo sancito dagli articoli 3, comma 1 e 6, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., integri oppure no gli estremi della responsabilità (se del caso, precontrattuale o contrattuale) di POSTE ITALIANE S.P.A., in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore che lamenti la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni fruttiferi postali, sia imputabile alla mancata conoscenza della “scadenza” degli stessi, derivante dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell'articolo 2935 c.c.”;

Rilevato che, a norma dell'articolo 363 bis, comma 2, c.p.c., in caso di rinvio pregiudiziale il processo è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza;

Letto l'articolo 363 bis c.p.c.;

P.Q.M.



- **DISPONE** il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché offra la propria soluzione alla seguente questione di diritto: *“Dica la Corte di Cassazione se il mancato adempimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell’obbligo sancito dagli articoli 3, comma 1 e 6, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri oppure no gli estremi della responsabilità (se del caso, precontrattuale o contrattuale) di POSTE ITALIANE S.P.A., in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore che lamenti la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni fruttiferi postali, sia imputabile alla mancata conoscenza della “scadenza” degli stessi, derivante dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2935 c.c.”;*

- **MANDA** alla Cancelleria per la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte di Cassazione e per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Salerno, 18/12/2024

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo

